

Legge regionale 14 ottobre 2016 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche.

Art. 16

(Disposizioni per l'integrazione del patrimonio geologico e speleologico negli strumenti di pianificazione)

1. Il CaRGeo, il CSR, i provvedimenti relativi ad aree carsiche e acquiferi carsici di cui all'articolo 7 costituiscono elementi del sistema conoscitivo e informativo regionale. I loro dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché nei Piani di conservazione e sviluppo dei parchi e delle riserve naturali regionali.

(1)

2. I dati del CaRGeo e del CSR sono inseriti nei quadri conoscitivi del Piano paesaggistico regionale di cui all'articolo 57 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), del Piano regionale di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006, del Piano regionale delle attività estrattive di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive).

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera f), L. R. 9/2019